



Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso destinato ai Comuni - secondo semestre 2015
Codice Contratto 02/30.00/001.00

Spett.le

Cassa Depositi e prestiti S.p.A
Via Goito,4
00185 Roma
Italia

MONTEPAONE, 19/11/2015¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la rinegoiazione, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539, nonché degli articoli 1, comma 537, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e 7, commi 1 e 2 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, dei prestiti concessi dalla CDP e riportati nell'Elenco Prestiti (come di seguito definito), allegato 1 al Contratto di Rinegoiazione, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Circolare (come di seguito definita) e di seguito riportate. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale ed è irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, fino alle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno 18 dicembre 2015.

CONTRATTO DI RINEGOIAZIONE

TRA

COMUNE DI MONTEPAONE (di seguito l'**Ente**) rappresentato da VINCENZO LAROCCA², nella sua qualità di:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
- Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del TUEL;
- (altro soggetto abilitato per legge);

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Rinegoiazione (di seguito "**CDP**")

L'Ente e la CDP congiuntamente denominati le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- a) la CDP ha concesso all'Ente i prestiti di cui all'elenco allegato 1 al Contratto di Rinegoiazione per farne parte integrante e sostanziale (l'**"Elenco Prestiti"**) destinati alla realizzazione di Investimenti,

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere inviata alla CDP attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Rinegoiazione, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo.

Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso destinato ai Comuni - secondo semestre 2015

Codice Contratto 02/30.00/001.00

contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (i **“Prestiti Originari”**, ovvero, singolarmente, il **“Prestito Originario”**), il cui Debito Residuo Prestito Originario (come di seguito definito), risulta pari a quanto indicato nello stesso elenco per ciascuna posizione;

- b) l'Ente intende procedere alla Rinegoziazione dei Prestiti Originari riportati nell'Elenco Prestiti;
- c) i Prestiti Originari sono regolati dal Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente modificato ed integrato, e dalle relative circolari della CDP recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP ovvero dai relativi contratti di prestito;
- d) l'Ente ha previsto la Rinegoziazione dei Prestiti Originari, nonché la copertura dei connessi oneri, ai sensi del combinato disposto degli articoli 151, 170 e 175 del Testo Unico;
- e) l'Ente, con provvedimento³, n. 39, assunto in data 19/11/2015, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto per la rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539, nonché dell'articolo 1, comma 537, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e 7, commi 1 e 2 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, dei Prestiti Originari (la **“Rinegoziazione”**), sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nella Circolare della CDP n. 1285, avente ad oggetto la **“Rinegoziazione dei prestiti concessi ai Comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni - secondo semestre 2015”** (la **“Circolare”**);
- f) l'Ente dichiara di rispettare, a seguito della Rinegoziazione, il limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente statale e/o regionale applicabile all'Ente;
- g) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari con la Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale;
- h) l'Ente, unitamente alla presente proposta, invia alla CDP i) l'Elenco Prestiti, il cui contenuto dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente, ii) le Delegazioni di Pagamento, una per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Rinegoziazione, notificate al Tesoriere e munite della relata di notifica iii) il provvedimento di cui alla precedente premessa i), in copia conforme all'originale e iv) l'attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Rinegoziazione, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo;
- i) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione, rese note dalla CDP con la Circolare;
- j) in base ai principi recati dall'art. 119 della Costituzione, le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale, conseguente alla rinegoziazione del debito, sono destinate dall'Ente alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito in essere, fatta eccezione per l'anno 2015, nel corso del quale ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, *“le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione”*;
- k) le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione al Contratto di Rinegoziazione, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 204, comma 2, del TUEL;
- l) l'Ente, mediante la stipula del Contratto di Rinegoziazione, revoca le eventuali domande di rimborso anticipato, riduzione e variazione di ente pagatore, nonché di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso, concernenti i Prestiti Originari e prende atto che tali domande resteranno prive di qualsiasi effetto;
- m) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

³ Determinazione a contrattare ex art. 192 TUEL o provvedimento avente i medesimi effetti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP

Articolo 1

Oggetto, Premesse e Definizioni

1. Il Contratto di Rinegoiazione regola la Rinegoiazione dei Prestiti Originari individuati nell'Elenco Prestiti. Ciascuno dei Prestiti Originari oggetto di rinegoiazione (i "**Prestiti Rinegoziati**", ovvero, singolarmente, il "**Prestito Rinegoziato**") è regolato da un proprio Piano di Ammortamento, è assistito da una propria delegazione di pagamento e conserva la propria autonomia rispetto agli altri, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato non avranno effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoiazione, salvo ove diversamente indicato.
2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoiazione.
3. Nel Contratto di Rinegoiazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"**CDP**" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

"**Capitale Ammortizzato**" indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, la somma delle quote capitale scadute e corrisposte dall'Ente, sulla base del piano di ammortamento del Prestito Originario, dalla data di inizio ammortamento del Prestito Originario alla data del 1° luglio 2015 (incluso);

"**Circolare**" indica la Circolare della CDP n. 1285/2015 avente ad oggetto la "Rinegoiazione dei prestiti concessi ai Comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni - secondo semestre 2015";

"**Codice Etico**" indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel proprio sito internet www.cdp.it;

"**Contratto di Rinegoiazione**" indica il presente contratto di rinegoiazione delle condizioni dei Prestiti Originari tra la CDP e l'Ente;

"**D.M. 20/06/03**" indica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, recante "Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la rinegoiazione dei mutui concessi agli enti locali".

"**Data di Accettazione**" indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo ovvero la ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata (di seguito "**PEC**");

"**Data di Pagamento**" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2016;

"**Data di Proposta Contrattuale**" indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

"**Data di Scadenza**" indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Prestito Rinegoziato indicati, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti;

"**Debito Residuo Prestito Originario**" indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, il debito residuo risultante dal relativo piano di ammortamento alla data del 1° luglio 2015, indicato nell'Elenco Prestiti;

"**Debito Residuo Prestito Rinegoziato**" indica, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Originario e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi del Contratto di Rinegoiazione;

"**Decreto Ministeriale**" indica il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

"**Decreto 231/01**" indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, così come successivamente modificato e integrato;

"**Decreto 112/08**" indica il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come successivamente modificato e integrato;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all’Articolo 7 del Contratto di Rinegoiazione, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;

“**Elenco Prestiti**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Rinegoiazione;

“**Ente**” indica l’ente locale che sottoscrive il Contratto di Rinegoiazione;

“**Evento di Risoluzione**” ha il significato attribuito nell’Articolo 12 del Contratto di Rinegoiazione;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nell’Articolo 5 del Contratto di Rinegoiazione;

“**Investimento**” indica la destinazione originaria di ciascun Prestito Originario ovvero la diversa destinazione autorizzata dalla CDP a titolo di diverso utilizzo;

“**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del sito Internet della CDP;

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il modello organizzativo di prevenzione ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, così come successivamente modificato e integrato, adottato dalla CDP e i cui principi sono resi da questa disponibili nel proprio sito internet www.cdp.it;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l’inizio del semestre di riferimento;

“**Periodo di interessi**” indica il periodo semestrale che intercorre tra ciascuna Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa);

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato, inviato dalla CDP all’Ente entro il 30 giugno 2016;

“**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**” indica, con riferimento a ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, nel caso di Rimborso Anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento a rate costanti e quote capitale crescenti (c.d. francese) definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della vita residua del relativo Prestito Rinegoziato alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;

“**Prestito Originario**” ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto di Rinegoiazione, con riferimento sia ai prestiti ordinari che ai prestiti flessibili;

“**Prestito Originario ex D.M. 20/06/03**” indica ciascun Prestito Originario che sia stato precedentemente rinegoziato ai sensi del D.M. 20/06/03, specificamente individuato nell’Elenco Prestiti;

“**Prestito Rinegoziato**” indica ciascun prestito indicato nell’Elenco Prestiti e oggetto del Contratto di Rinegoiazione;

“**Rate Semestrali**” ha il significato attribuito nel Contratto di Rinegoiazione;

“**Rinegoiazione**” ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto di Rinegoiazione;

“**Somma da Rimborsare**” indica, con riferimento a ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, la quota del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, fino a concorrenza del medesimo, della quale l’Ente richiama il Rimborso Anticipato volontario ai sensi dell’Articolo 8;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente per la realizzazione dell’Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nell’art. 4 del Contratto di Rinegoiazione;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’articolo 208 del TUEL;

“**TUEL**” indica il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati

1. Il rimborso alla CDP dei Prestiti Rinegoziati avverrà mediante il pagamento di rate semestrali, di importo costante, comprensive di capitale ed interessi, aventi scadenza in occasione di ciascuna Data di Pagamento, a partire dal 30 giugno 2016 e fino alla Data di Scadenza (le “**Rate Semestrali**”). L’importo delle Rate Semestrali è indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell’Elenco Prestiti.

Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso destinato ai Comuni - secondo semestre 2015

Codice Contratto 02/30.00/001.00

2. Il Piano di Ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato è sviluppato secondo il metodo "francese"⁴. Pertanto le Rate Semestrali sono composte da quote capitale crescenti e da quote interessi decrescenti la cui somma, ad ogni scadenza, determina una rata di importo costante.

Articolo 3

Rate dei Prestiti Originari in scadenza alla data del 31 dicembre 2015

1. L'Ente prende atto e riconosce che il pagamento della rata relativa ai Prestiti Originari in scadenza alla data del 31 dicembre 2015 verrà effettuato per la sola quota relativa agli interessi, come prevista dal piano di ammortamento di ciascun Prestito Originario.

Articolo 4

Interessi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 (incluso), gli interessi da corrispondere sui Prestiti Rinegoziati saranno calcolati al tasso fisso nominale annuo indicato, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti (il "**Tasso di Interesse**").
2. Gli interessi saranno calcolati, con riferimento a ciascun Periodo di Interessi, sulla base del Tasso di Interesse, applicato semestralmente al Debito Residuo Prestito Rinegoziato, secondo la convenzione di calcolo 30/360.
3. Qualora il Tasso di Interesse come determinato ai sensi del presente Articolo configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di interesse di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché la stipula del Contratto di Rinegoiazione non comporta alcuna novazione del rapporto, non trova applicazione la disciplina relativa ai tassi massimi per i prestiti di scopo della CDP di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.
5. Sulle somme rimaste da erogare, a valere su ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, viene restituito all'Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, una somma calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse annuo pari al Parametro Euribor.

Articolo 5

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito Rinegoziato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Prestito Rinegoziato per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 12, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse come determinato ai sensi del presente Articolo configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di interesse di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 6

⁴ La modalità di calcolo della rata semestrale costante secondo il metodo francese è indicata nella Circolare della CDP n. 1280.

Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso destinato ai Comuni - secondo semestre 2015

Codice Contratto 02/30.00/001.00

Rimborso del Prestito Rinegoziato

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il rimborso di quanto dovuto, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, a titolo di capitale ed interessi, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali di importo costante, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolate come descritto nei precedenti Articoli 2 e 4, con scadenza alla Data di Pagamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Rinegoiazione. Resta fermo che, a prescindere dalla comunicazione inviata dalla CDP all'Ente, l'importo della rata in scadenza al 31 dicembre 2015 è rideterminato ai sensi del precedente Articolo 3 e costituito dalla sola quota relativa agli interessi, come prevista dal piano di ammortamento di ciascun Prestito Originario.

Articolo 7 Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Prestiti Rinegoziati, l'Ente rilascia, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati e per ciascuno di essi, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo, a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 206 del TUEL. A tal fine l'Ente medesimo emette un apposito atto di delega per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di Tesoreria concessa e disponibile.
2. Gli atti di delega notificati ai sensi del Contratto di Rinegoiazione, sostituiranno, ad ogni effetto di legge, gli atti di delega notificati a seguito della concessione dei Prestiti Originari, a decorrere dal 1° gennaio 2016
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità dovute ai sensi dei Prestiti Rinegoziati, nonché a soddisfare, per tutta la nuova durata dei Prestiti Rinegoziati, così come determinata ai sensi del Contratto di Rinegoiazione, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate, previsti dall'articolo 159, comma 3, del TUEL.

Articolo 8 Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare, in relazione a ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, il rimborso anticipato totale ovvero parziale del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Il rimborso anticipato parziale è consentito esclusivamente nel caso in cui il Prestito Rinegoziato sia interamente erogato. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto saranno restituite dalla CDP all'Ente. A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento sarà rideterminato, con le modalità di cui all'Articolo 2, comma 2, sulla base del Debito Residuo Prestito Rinegoziato risultante dopo il perfezionamento del rimborso anticipato, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza.
2. In caso di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla Somma da Rimborsare,

Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso destinato ai Comuni - secondo semestre 2015

Codice Contratto 02/30.00/001.00

l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ed eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati; nel caso di rimborso anticipato volontario totale, qualora la quota di capitale complessivamente ammortizzata risultasse superiore a quella complessivamente erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.

3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra **(a)** la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi di interesse, pubblicati sul sito internet della CDP e in vigore alle ore 12:00 del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti ordinari a tasso fisso della CDP e **(b)** la Somma da Rimborsare.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito Rinegoziato, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
5. L'Ente può chiedere la riduzione del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, qualora lo stesso non sia stato completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'Investimento effettuato;
 - b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori;
 - c) qualora l'Investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Rinegoiazione.
6. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento del relativo Prestito Rinegoziato con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla richiesta.
7. La richiesta di riduzione del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, da inviarsi mediante comunicazione scritta entro e non oltre il 31 maggio o il 30 novembre di ciascun anno, dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 5.

Articolo 9

Attestazione ai sensi dell'Articolo 62, comma 4, del Decreto 112/08

1. L'Ente riconosce e prende atto che ai Prestiti Rinegoziati non si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del D.M. 20/06/03⁵ relativamente ai Prestiti Originari ex D.M. 20/06/03 e dichiara di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del Contratto di Rinegoiazione concernenti la cancellazione dai rapporti di finanziamento oggetto del Contratto di Rinegoiazione medesimo della suddetta previsione;
2. L'Ente riconosce e prende atto che il Tasso di Interesse applicato a ciascun Prestito Rinegoziato che derivi da un Prestito Originario ex D.M. 20/06/2003 include il costo della cancellazione dal rapporto di finanziamento della previsione di cui al precedente comma 1, quantificato in punti base annui nell'Elenco Prestiti, alla voce "Costo cancellazione D.M. 20/06/03".

Articolo 10

Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Rinegoiazione che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoiazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti

⁵Articolo 2 comma 3, del D.M. 20/06/03: "Per il semestre successivo a quello in cui il tasso EURIBOR a sei mesi, calcolato come media aritmetica del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del D.M. 23 dicembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei giorni del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento, superi la soglia del tasso fisso applicato al momento della rinegoiazione, il saggio di cui al precedente comma, lettera c) è sostituito dal medesimo tasso EURIBOR, come sopra calcolato, aumentato di 30 punti base."

Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso destinato ai Comuni - secondo semestre 2015

Codice Contratto 02/30.00/001.00

con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 11 Diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato

1. L'Ente si obbliga, a pena di risoluzione ai sensi del successivo Articolo 10, ad utilizzare il Prestito Rinegoziato esclusivamente per la realizzazione dell'Investimento, salvo che la CDP autorizzi una diversa destinazione del Prestito Rinegoziato, alle condizioni e nei termini di cui al presente Articolo.
2. Qualora l'Ente intenda utilizzare il Prestito Rinegoziato, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse dall'Investimento, dovrà informarne immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato.
3. Fermo restando quanto sopra, è consentito il diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili e rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento, nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'Investimento effettuato, qualora il Prestito Rinegoziato non sia stato completamente erogato;
 - b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori;
 - c) qualora l'Investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione;
 - d) mancata realizzazione dell'Investimento.
4. Non è consentito il diverso utilizzo del Prestito Rinegoziato per un importo inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 12 Recesso e Risoluzione

1. Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la prima Data di Pagamento, la CDP, entro tale data, potrà recedere dal Contratto di Rinegoziazione, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Ente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie.
2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con telefax o lettera raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente.
3. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Rinegoziazione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, relativamente a ciascun Prestito Rinegoziato, al verificarsi di uno dei seguenti eventi (gli "**Eventi di Risoluzione**"):
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 11;
 - c) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 7, comma 4 e all'Articolo 13, comma 2;
 - d) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, con riferimento al Prestito Rinegoziato.

Il verificarsi di uno degli Eventi di Risoluzione comporterà la risoluzione del Contratto di Rinegoziazione limitatamente al Prestito Rinegoziato relativamente al quale l'evento si è verificato.

Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso destinato ai Comuni - secondo semestre 2015

Codice Contratto 02/30.00/001.00

4. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
5. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Rinegoiazione ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Prestito Rinegoziato cui sia riferibile l'Evento di Risoluzione: i) l'importo complessivamente erogato al netto del capitale complessivamente ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 8, comma 3 del Contratto di Rinegoiazione, v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo Prestito Rinegoziato.
6. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 19 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 19 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto di Rinegoiazione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ovvero di recedere dal medesimo, secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente Articolo.
7. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel Contratto di Rinegoiazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 13 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Rinegoiazione, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. L'Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dei Prestiti Rinegoziati e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni, incluso mediante bonifico bancario.

Articolo 14 Conferma delle previsioni

1. Il Contratto di Rinegoiazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui ai Prestiti Originari.
2. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoiazione, i termini e le condizioni di cui ai Prestiti Originari, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, che continuano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal Decreto Ministeriale, come successivamente modificato ed integrato, e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP ovvero dai relativi contratti di prestito, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari.

Articolo 15

Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso destinato ai Comuni - secondo semestre 2015

Codice Contratto 02/30.00/001.00

Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo telefax, PEC o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o PEC:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: da 06/4221.4026

PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it

Att.: Enti Pubblici - Rinegoziazione Comuni Secondo Semestre 2015

Ente:

COMUNE DI MONTEPAONE

VIA ROMA 63

88060

Fax: 096749180

PEC:RAGONERIA.MONTEPAONE@ASMEPEC.IT

Att.:VINCENZO LAROCCA

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.

Articolo 16

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti ed obblighi come portati dai Prestiti Rinegoziati, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dai Prestiti Rinegoziati.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti ed obblighi come portati dai Prestiti Rinegoziati, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dai Prestiti Rinegoziati.

Articolo 17

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Rinegoziazione, o comunque ad esso relativa, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 18

Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Rinegoziazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

Articolo 19

Dichiarazioni e Impegni dell'Ente

1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul sito internet di quest'ultima
2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D.Lgs. 231/01:
 - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di

Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso destinato ai Comuni - secondo semestre 2015

Codice Contratto 02/30.00/001.00

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e
- c) i collaboratori esterni della CDP.

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

VINCENZO LAROCCA RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole

PER ACCETTAZIONE

- Articolo 7 (Garanzia)
- Articolo 8 (Rimborso anticipato volontario del Prestito Rinegoziato)
- Articolo 12 (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 13 (Pagamenti)
- Articolo 16 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)-
- Articolo 17 (Foro competente)

VINCENZO LAROCCA RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]